



**comune di venzone**  
**provincia di udine**

c.f. 82000610301 - p. iva 00550200307



**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA FISSAZIONE DELLE TARIFFE**  
**DELLA REFEZIONE SCOLASTICA**



**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 08 DEL 18.02.2002**

*[Handwritten signature]*

**Art. 1**  
**Principio generale**

Il Comune di Venzone promuove la frequenza degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo con tempo pieno o rientri pomeridiani assicurando all'utenza la fruizione del servizio di refezione scolastica.

**Art. 2**  
**Tariffe**

La refezione scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale e, per questo motivo, soggetto alla contribuzione dell'utente per la copertura delle spese in misura non inferiore a quella stabilita dalla legge dello Stato.

La Giunta comunale fissa annualmente le quote di partecipazione alle spese di gestione del servizio fissando una tariffa giornaliera riferita ad un pasto.

**Art. 3**  
**Modalità di pagamento della tariffa.**

La tariffa della mensa viene versata anticipatamente dall'utente presso l'ufficio comunale dell'economato ovvero presso la Tesoreria comunale, se delegata alla riscossione. L'utente con il pagamento viene in possesso di un blocchetto di buoni pasto che verranno consegnati al servizio di refezione a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

**Art. 4**  
**Riduzioni di tariffa**

La tariffa stabilita dalla Giunta comunale viene ridotta nella misura del 50% a favore delle famiglie con la presenza di tre o più figli nel nucleo familiare, tutti alunni frequentanti le scuole materne, elementari e/o medie del Comune di Venzone ed usufruenti del servizio di refezione.

La riduzione disposta con il presente articolo è applicata per il terzo figlio ed i seguenti.

**Art. 5**  
**Esoneri o sospensioni**

Per le famiglie che documentano particolari situazioni di disagio economico permanente è ammesso, dietro specifica richiesta da inoltrare al Comune prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, l'esonero dal pagamento della tariffa.

Per le famiglie che documentano particolari situazioni di disagio economico transitorio è ammessa, dietro specifica richiesta da inoltrare al Comune al presentarsi dell'evento, la sospensione del pagamento della tariffa, salvo procedere al recupero delle somme dovute al momento del ripristino della situazione di normalità.

Le richieste di esonero o sospensione del pagamento saranno valutate dalla Commissione comunale competente e disposte con provvedimento della Giunta comunale.

**Art. 6**  
**Norme finali**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione ed ha efficacia con decorrenza dall'anno scolastico 2001/2002, mensilità del mese di marzo.  
Il presente regolamento abroga istantaneamente i precedenti vigenti in materia.